



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 - LANCIANO-VASTO-CHIETI
Sede Legale Via dei Vestini snc (Palazzina N) – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

U.O.C. MEDICINA LEGALE
Direttore Dr. Pietro FALCO

Direzione di UOC
presso Palazzo Ex INAM
Via Martiri Lancianesi, 17 – 66100 Chieti
Segreteria
Tel. 0871-358746-Fax 0871-357997
e-mail: medicina.legale@asl2abruzzo.it
Pec: medicina.legale@pec.asl2abruzzo.it

**Ai Sindaci e agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni ricadenti nel
territorio della ASL 2 Abruzzo**

**A tutti i medici con funzioni di necroscopo della ASL 2 Abruzzo
per il tramite delle UUOO di appartenenza**

e, p.c.

Alla Regione Abruzzo — Dipartimento Sanità

Alla Prefettura - UTG di Chieti — Area II: Raccordo con gli Enti Locali

**Oggetto: Nuove disposizioni in materia di accertamento di morte e
semplificazione dei procedimenti amministrativi – Recepimento Legge
n. 182/2025 e Comunicazione FNOMCeO n. 7/2026.**

La legge 2 dicembre 2025 n. 182¹, apporta rilevanti modifiche in materia di
semplificazione dei procedimenti in materia di servizi a favore dei cittadini e
delle imprese.

Il Capo I del Titolo II della citata legge, rubricato "*Misure di semplificazione in
favore dei cittadini*", dedica gli articoli 36 e 37 ad aspetti procedurali della
gestione amministrativa del decesso².

¹ pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, entrata in vigore il 18 dicembre
2025, contenente le Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in
materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

² Tali articoli Intervengono sulla Legge 30 marzo 2001, n. 130, in materia di cremazione; sul
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, per quanto concerne la formazione dell'atto di morte e il
rilascio del permesso di seppellimento.

A tale riguardo, la FNOMCeO, con la Comunicazione n. 7/2026 (che si allega), ha illustrato la portata dell'articolo 37, evidenziando le seguenti innovazioni:

- **Estensione delle competenze per l'accertamento di morte:** la disciplina relativa all'accertamento della morte (dapprima di esclusiva competenza del medico necroscopo) viene innovata prevedendo che questo «*possa essere compiuto [...] anche dal medico curante*».
- **Eliminazione dell'obbligo di certificato scritto della visita:** modificando l'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, la legge introduce una novità: l'autorizzazione alla sepoltura non è più subordinata alla presentazione del "certificato scritto della visita fatta" dal necroscopo. È invece sufficiente che si formi una documentazione complessiva in cui risultino semplicemente esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato. Qualora tali indizi non siano esclusi, le autorizzazioni restano subordinate al preventivo nulla osta della Magistratura.

Riorganizzazione del Servizio Necroscopico Aziendale

Alla luce del nuovo quadro normativo, che consente all'Ufficiale di Stato Civile di accordare l'autorizzazione alla sepoltura (Inumazione o tumulazione) sulla base della documentazione rilasciata dal medico curante, questa ASL rimodula le proprie prestazioni, in un'ottica di compatibilità e ottimizzazione delle risorse disponibili. Tale assetto ha carattere transitorio, in attesa di una ristrutturazione complessiva del servizio che terrà conto delle risultanze e del consolidamento di questa prima fase di attuazione pratica della legge.

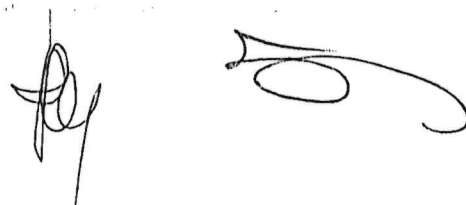
Fino a nuova disposizione, il **Servizio Necroscopico Aziendale** continuerà ad essere attivato per i seguenti casi:

1. **scelta della pratica funebre della cremazione:** La visita e il rilascio della specifica certificazione rimangono di competenza del medico della U.O.C. di Medicina Legale, il quale provvederà anche all'effettuazione dei prelievi di materiale biologico cadaverico.
2. **morte senza assistenza medica:** da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso³. In questi casi, di massima, si procede con il riscontro diagnostico.

Resta del tutto **immutata l'organizzazione dei turni di reperibilità** notturna, festiva e pre-festiva per la gestione delle morti traumatiche o violente e per le procedure legate alle cremazioni.

I medici necroscopi in indirizzo, in questa fase di avvio del nuovo corso, provvederanno a **portare a formale conoscenza della presente i titolari delle imprese funebri** operanti nel territorio di competenza, al fine di garantirne una diffusione capillare.

³ Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993



Al fine di verificare l'andamento dei recenti adempimenti normativi, la **U.O.C. di Medicina Legale avvierà un monitoraggio a 90 giorni** dall'invio di questo documento.

La presente viene trasmessa, per opportuna conoscenza anche alla **Regione Abruzzo e alla Prefettura UTG di Chieti**, per quanto di rispettiva e specifica competenza in materia.

Si invitano i professionisti sanitari e gli Ufficiali di Stato Civile in indirizzo, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ordinamentali e d'ufficio, ad accogliere e a dare piena attuazione allo spirito di innovazione e di profonda semplificazione voluto dal legislatore, volto a snellire le procedure a beneficio dei cittadini e delle Istituzioni coinvolte.

Cordiali saluti

Chieti 23 giugno 2026

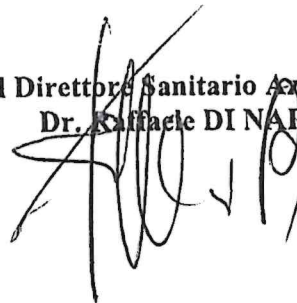
Il Direttore UOC
Medicina Legale
dr Pietro Falco



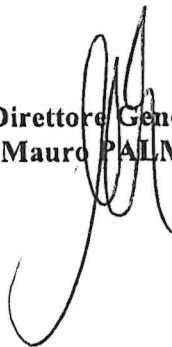
Il Direttore Amministrativo Aziendale
Avv. Beatrice BORGHESE



Il Direttore Sanitario Aziendale
Dr. Raffaele DI NARDO



Il Direttore Generale
Ing. Mauro PALMIERI





FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 07

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 2 dicembre 2025, n. 182 - Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese - Certificato necroscopico – (GU n.281 del 3-12-2025).

Cari Presidenti,

Facendo seguito alla comunicazione n. 108/2025 e ad integrazione della stessa si riporta la seguente disposizione così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 37 (*Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile*)

L'articolo 37, introdotto nel corso dell'esame del Senato, dispone in ordine alla redazione e trasmissione in modalità digitale degli atti di morte di competenza dell'ufficiale di stato civile.

A tal fine viene modificato in più punti il DPR 396/2000 recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

Il comma 1, lett. a), modifica l'articolo 72, commi 1 e 3, del DPR 396/2000, prevedendo che la dichiarazione di morte possa essere redatta in anche in formato digitale e inviata all'ufficiale dello stato civile mediante PEC e che l'avviso di decesso sia inviato telematicamente se redatto in formato digitale.

Il comma 1, lett. b), inserisce un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 73 del DPR 396/2000, che prevede che l'ufficiale dello stato civile rediga l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, e lo inserisca nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Il comma 1, lett. c), che modifica l'articolo 74 del DPR 396/2000 (sostituendo i commi 2 e 3 ed inserendo i nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter*, interviene sulla disciplina dell'autorizzazione da parte dell'ufficiale civile alla inumazione,

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

tumulazione e cremazione di un cadavere prevedendo quanto segue:

- l'autorizzazione può essere accordata anche sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico e ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio, oltre che in carta semplice, mediante posta elettronica certificata per via telematica;
- le autorizzazioni non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato, in tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

In altri termini, viene innovata la disciplina relativa all'accertamento della morte, prevedendo: in primis, che questo possa essere compiuto oltre che "per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario", anche dal "medico curante"; in secondo luogo, che non debba risultare più da un "certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta", bensì, *a contrario*, deve formarsi una documentazione nella quale siano "esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato", venendo esplicitato che, se non risultino esclusi tali "indizi o sospetti", le autorizzazioni *de quibus* "sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria".

Inoltre, l'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.07.2020, n. 77, prevede che "1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, **le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:**

- a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
- d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396".**

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si
allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

All.n. 1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente

**FILIPPO
ANELLI**

15.01.2026

14:34:46

GMT+00:00

14/5/2006 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582

